

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA EX ART. 63, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA DELLA POTENZA DI 449,82 KWP CON SISTEMA DI STORAGE DA REALIZZARE SULLA COPERTURA DELLA PALAZZINA UFFICI DEL CAAB” CIG: 738946181E CUP: D32F17001170005

RETTIFICA RISPOSTA QUESITO 2 E RISPOSTA QUESITO 3

QUESITO 2. “...Lo scrivente CONSORZIO ..., facendo espresso riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, con la presente, pone il seguente quesito: chiede di confermare che, il progettista, in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito, possa essere solo indicato e non è richiesto che sia in ATI.

Risposta. Si conferma che in base all’art. 92, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore in forza del disposto di cui all’art. 217, comma 1, lett. u), del D.lgs. n. 50/2016) il progettista, in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito, può essere associato al concorrente o “indicato in sede di offerta” da quest’ultimo e non deve necessariamente partecipare alla gara in ATI. In tale ipotesi il progettista indicato dal concorrente oltre al DGUE dovrà rendere una separata dichiarazione ai sensi dell’art. 13.1 punto 3 della Lettera di invito, così come precisato nella nota 4 dell’Allegato C

Quesito n. 3.”... si richiede se la garanzia a corredo dell’offerta, come previsto all’articolo 12 della Lettera di Invito, possa essere anche emessa sotto forma di garanzia provvisoria di natura assicurativa”

Risposta. L’articolo 93, comma 3, del Codice riporta che “la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Inoltre l’art.12 della Lettera di Invito prevede “La garanzia deve avere una validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e recare l’impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia dovrà indicare come soggetto beneficiario CAAB e contenere, ai sensi dell’art. 93, comma 4, del Codice, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di

cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile ed essere operativa entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante”.